

STATUTO NUGORO S.P.A.	
ATTUALE	NUOVO
DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-	DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-
<p><b>ART. 1 Denominazione e soci</b></p> <p>E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata NUGORO SPA.</p> <p>Gli Enti Pubblici proprietari dell'intero capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli stessi Enti che la controllano.</p>	<p><b>ART. 1 Denominazione e soci</b></p> <p>E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata NUGORO SPA.</p> <p>Gli Enti Pubblici proprietari dell'intero capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli stessi Enti che la controllano.</p>
<p><b>ART. 2 Oggetto sociale</b></p> <p>La società ha quale oggetto sociale la manutenzione e ripristino di immobili ed impianti di proprietà pubblica e più in particolare di proprietà delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra.</p> <p>Nello specifico, la società può svolgere l'attività di manutenzione e ripristino di immobili pubblici sia essa intesa quale attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ripristino e manutenzione di natura edile, idrosanitaria, elettrica o ancora la verifica e manutenzione di impianti termici, impianti e dotazioni per la prevenzione degli incendi, impianti e dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi ed altre attività ad esse complementari;</li> <li>gestione e ordinaria manutenzione della rete stradale provinciale, con la realizzazione di interventi consistenti in piccole bitumature e rappezzi, piccoli interventi manutentivi su opere d'arte, impianti di illuminazione incroci e gallerie, interventi su manufatti di pertinenza delle strade, manutenzione banchine, fossi e cunette, acquisto e posa di segnaletica stradale temporanea o permanente di pericolo e guard-rail, attività di taglio erba, servizio di prevenzione antigelo e sgombero neve;</li> <li>gestione e manutenzione di impianti finalizzati al risparmio energetico fra essi compresi gli impianti per la produzione</li> </ul>	<p><b>ART. 2 Oggetto sociale</b></p> <p>La società ha quale oggetto sociale <b>l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.</b></p> <p><b>In particolare l'oggetto sociale riguarda la manutenzione e ripristino di immobili ed impianti di proprietà pubblica e <u>più in particolare della Provincia di Nuoro.</u></b></p> <p>Nello specifico, la società può svolgere l'attività di manutenzione e ripristino di immobili pubblici sia essa intesa quale attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ripristino e manutenzione di natura edile, idrosanitaria, elettrica o ancora la verifica e manutenzione di impianti termici, impianti e dotazioni per la prevenzione degli incendi, impianti e dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi ed altre attività ad esse complementari;</li> <li>gestione e ordinaria manutenzione della rete stradale provinciale, con la realizzazione di interventi consistenti in piccole bitumature e rappezzi, piccoli interventi manutentivi su opere d'arte, impianti di illuminazione incroci e gallerie, interventi su manufatti di pertinenza delle strade, manutenzione banchine, fossi e cunette, acquisto e posa di segnaletica stradale temporanea o</li> </ul>



<p>di energia elettrica da fonti alternative; La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedere alla progettazione e/o costruzione e/o acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il raggiungimento dello scopo sociale nella massima efficienza;</li> <li>• Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra esse comprese le assunzioni di finanziamenti o mutui, l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese che abbiano oggetto o scopo sociale analogo al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi non inclusi fra essi soci.</li> </ul> <p>Nell'espletamento delle attività connesse ai servizi ad essa conferiti la società terrà debitamente conto delle attività delle imprese artigiane e commerciali locali. La società potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, i quali siano in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle procedure normativamente previste per l'individuazione dei soggetti contraenti e nell'osservanza delle regole di correttezza e trasparenza.</p>	<p>permanente di pericolo e guard-rail, attività di taglio erba, servizio di prevenzione antigelo e sgombero neve;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione e manutenzione di impianti finalizzati al risparmio energetico fra essi compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative;</li> </ul> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedere alla progettazione e/o costruzione e/o acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il raggiungimento dello scopo sociale nella massima efficienza;</li> <li>• Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra esse comprese le assunzioni di finanziamenti o mutui, l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese che abbiano oggetto o scopo sociale analogo al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi non inclusi fra essi soci.</li> </ul> <p>Nell'espletamento delle attività connesse ai servizi ad essa conferiti la società terrà debitamente conto delle attività delle imprese artigiane e commerciali locali. La società potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, i quali siano in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle procedure normativamente previste per l'individuazione dei soggetti contraenti e nell'osservanza delle regole di correttezza e trasparenza. <b>Almeno l'80% del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</b></p>
<p><b>ART. 3 Sede</b></p> <p>La Società ha sede in Nuoro all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di</p>	<p><b>ART. 3 Sede</b></p> <p>La Società ha sede in Nuoro all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di</p>



<p>legge. Gli amministratori hanno facoltà di istituire, modificare e sopprimere, solo a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio Provinciale di Nuoro e dell'Ogliastra, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, commerciali, tecnici e di rappresentanza o unità locali comunque denominate. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.</p>	<p>legge. Gli amministratori hanno facoltà di istituire, modificare e sopprimere, solo a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio Provinciale di Nuoro, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, commerciali, tecnici e di rappresentanza o unità locali comunque denominate. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.</p>
<p><b>ART. 4 Durata</b></p> <p>La Società è costituita a tempo indeterminato.</p>	<p><b>ART. 4 Durata</b></p> <p>La Società è costituita a tempo indeterminato.</p>
<p><b>CAPITALE</b></p>	<p><b>CAPITALE</b></p>
<p><b>ART 5. Capitale</b></p> <p>Il Capitale sociale è determinato in € 258.230,00 (duecentocinquantomiladuecentotrenta/00) diviso in azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 (unovirgola 00) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea.</p>	<p><b>ART 5. Capitale</b></p> <p>Il Capitale sociale è determinato in € 258.230,00 (duecentocinquantomiladuecentotrenta/00) diviso in azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 (unovirgola 00) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea.</p>
<p><b>ART. 6 Azioni</b></p> <p>Le azioni sono indivisibili, nominative e cedibili esclusivamente nel rispetto delle norme di legge. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni. L'emissione dei titoli azionari è esclusa ai sensi dell'art. 2346 del c.c.. Ogni azione dà diritto ad un voto</p>	<p><b>ART. 6 Azioni</b></p> <p>Le azioni sono indivisibili, nominative e cedibili esclusivamente nel rispetto delle norme di legge. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni. L'emissione dei titoli azionari è esclusa ai sensi dell'art. 2346 del c.c.. Ogni azione dà diritto ad un voto</p>
<p><b>ART. 7 Aumenti del capitale sociale</b></p> <p>Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di</p>	<p><b>ART. 7 Aumenti del capitale sociale</b></p> <p>Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di</p>



nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.	nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.
<b>ART. 8 Obbligazioni</b> La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.	<b>ART. 8 Obbligazioni</b> La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
<b>ART. 9 Patti e accordi</b> Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società. In mancanza l'atto è nullo.	<b>ART. 9 Patti e accordi</b> Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società. In mancanza l'atto è nullo.
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
<b>ART. 10 Assemblea della Società</b> L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del c.c..	<b>ART. 10 Assemblea della Società</b> L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del c.c..
<b>ART. 11 Convocazione dell'Assemblea</b> L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di	<b>ART. 11 Convocazione dell'Assemblea</b> L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o <b>dall'Amministratore unico</b> mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di



<p>controllo.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro centottanta (180) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.</p>	<p>controllo.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'<b>Amministratore unico</b>, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro centottanta (180) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'<b>Amministratore unico</b> lo ritenga opportuno.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.</p>
<p><b>ART. 12 Attribuzioni dell'Assemblea</b> <b>L'Assemblea ordinaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approva il bilancio;</li> <li>• nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale e il soggetto designato al controllo contabile;</li> <li>• determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</li> <li>• delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;</li> <li>• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</li> <li>• approva eventuali partecipazioni in altre società ed ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie;</li> <li>• approva l'assunzione di forme di indebitamento;</li> <li>• approva l'esternalizzazione di servizi;</li> <li>• approva l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e brevetti;</li> <li>• approva le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti.</li> </ul> <p><b>L'Assemblea straordinaria:</b></p>	<p><b>ART. 12 Attribuzioni dell'Assemblea</b> <b>L'Assemblea ordinaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approva il bilancio;</li> <li>• nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale e il soggetto designato al controllo contabile;</li> <li>• determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</li> <li>• delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;</li> <li>• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</li> <li>• approva eventuali partecipazioni in altre società ed ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie;</li> <li>• approva l'assunzione di forme di indebitamento;</li> <li>• approva l'esternalizzazione di servizi;</li> <li>• approva l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e brevetti;</li> <li>• approva le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti.</li> </ul> <p><b>L'Assemblea straordinaria:</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera sulle modificazioni dello Statuto;</li> <li>• autorizza la costituzione di patrimoni destinati;</li> <li>• delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;</li> <li>• delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera sulle modificazioni dello Statuto;</li> <li>• autorizza la costituzione di patrimoni destinati;</li> <li>• delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;</li> <li>• delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</li> </ul>
<p><b>ART. 13 Diritto di intervento</b></p> <p>Gli azionisti iscritti al libro dei soci, cui spetta il diritto di voto, possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, nè agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per almeno dieci anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.</p>	<p><b>ART. 13 Diritto di intervento</b></p> <p>Gli azionisti iscritti al libro dei soci, cui spetta il diritto di voto, possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, nè agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per almeno dieci anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.</p>
<p><b>ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.</p> <p>Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale, l'aumento di capitale e l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni convertibili in azioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino</p>	<p><b>ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.</p> <p>Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale, l'aumento di capitale e l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni convertibili in azioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino</p>



<p>almeno due terzi del capitale sociale. Le votazioni avvengono per alzata di mano. L'Assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute ordinarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.</p>	<p>almeno due terzi del capitale sociale. Le votazioni avvengono per alzata di mano. L'Assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute ordinarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o <b>dall'Amministratore unico</b> o da chi ne fa le veci. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p><b>ART. 15 Composizione del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>ART. 15 Consiglio di Amministrazione/ Amministratore unico</b></p>
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque che, ad esclusione del Presidente, sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Per la prima volta i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati per disposizione dell'Atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, d'intesa fra essi, dal Presidente della Provincia di Nuoro e dal Presidente della Provincia dell'Ogliastra ai sensi dell'art. 2449 del c.c.. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.</p>	<p>La società è amministrata <b>di norma</b> da un <b>Amministratore unico o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa</b> da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque che, ad esclusione del Presidente, sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Per la prima volta i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati per disposizione dell'Atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato <b><u>dal Presidente della Provincia di Nuoro e dagli altri eventuali enti pubblici d'intesa fra di essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c.</u></b> <b>L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.</b> Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, <b>senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</b> <b>Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale (C.D.A), le amministrazioni pubbliche, nella scelta degli amministratori, assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n°120.</b> Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al</p>



	<p>Consiglio stesso.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.</b></p> <p><b>All'Amministratore unico e ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.</b></p> <p><b>E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</b></p> <p><b>I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D. Lgs. 175 del 19. agosto 1975.</b></p> <p><b>E' fatto divieto istituire organi collegiali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</b></p>
<p><b>ART. 16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il collegio sindacale.</p> <p>La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai sindaci revisori, inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'effettivo ricevimento, di regola, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza.</p> <p>In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.</p> <p>Il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli</p>	<p><b>ART. 16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il collegio sindacale.</p> <p>La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai sindaci revisori, inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'effettivo ricevimento, di regola, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza.</p> <p>In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.</p> <p>Il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli</p>



<p>Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere dato per rappresentanza.</p> <p><b>ART 16 BIS Amministratore unico</b>  <b>L'amministratore unico prima di deliberare trasmette ai sindaci revisori l'avviso mediante qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'effettivo ricevimento, di regola, almeno otto giorni prima di deliberare e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora.</b>  <b>In caso di urgenza l'Amministratore unico può deliberare con preavviso di almeno ventiquattro ore.</b>  <b>Le deliberazioni sono valide in presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica.</b></p>
<p><b>ART. 17 Rappresentanza</b></p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.  Al Presidente compete la rappresentanza sociale.</p>	<p><b>ART. 17 Rappresentanza</b></p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta <b>all'Amministratore unico</b> o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.  Al Presidente compete la rappresentanza sociale.</p>
<p><b>ART. 18 Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e fatte salve le prerogative degli enti pubblici proprietari del capitale azionario.  Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente Statuto, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.  Nel conferimento delle deleghe il Consiglio d'Amministrazione dovrà privilegiare il più possibile la riserva allo stesso C.d.A. degli affari di elevata rilevanza economica e finanziaria e/o di elevata importanza strategica, quali i programmi di assunzione del personale, l'organizzazione, il conferimento di consulenze ed incarichi continuativi, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto in tema di controllo analogo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale.  Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre</p>	<p><b>ART. 18 Poteri dell'Amministratore unico/ Consiglio di Amministrazione</b></p> <p><b>All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione</b> spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e fatte salve le prerogative degli enti pubblici proprietari del capitale azionario.  Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente Statuto, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.  Nel conferimento delle deleghe il Consiglio d'Amministrazione dovrà privilegiare il più possibile la riserva allo stesso C.d.A. degli affari di elevata rilevanza economica e finanziaria e/o di elevata importanza strategica, quali i programmi di assunzione del personale, l'organizzazione, il conferimento di consulenze ed incarichi continuativi, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto in tema di controllo analogo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale.</p>



<p>nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3 del c.c., e stante quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto in tema di controllo analogo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:</p> <p>a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento nei limiti delle strategie e politiche aziendali delineate dagli enti pubblici che possiedono il capitale azionario della società;</p> <p>b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;</p> <p>c) i regolamenti interni.</p>	<p><b>L'Amministratore unico</b> o il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3 del c.c., e stante quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto in tema di controllo analogo, sono di competenza <b>dell'Amministratore unico</b> e del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:</p> <p>a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento nei limiti delle strategie e politiche aziendali delineate dagli enti pubblici che possiedono il capitale azionario della società;</p> <p>b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;</p> <p>c) i regolamenti interni.</p>
<p><b>ART. 19 Amministratore Delegato</b></p> <p>Il Consiglio di Amministratore può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti in funzione di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, può impartire direttive all'Amministratore e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e in base alle direttive ed indicazioni formalmente ricevute dagli enti pubblici controllanti, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>E' compito dell'Amministratore Delegato curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; egli riferisce al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.</p> <p>L'Amministratore Delegato è tenuto ad agire in modo informato; ciascun amministratore può</p>	<p><b>ART. 19 Amministratore Delegato</b></p> <p>Il Consiglio di Amministratore può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti in funzione di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, può impartire direttive all'Amministratore e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e in base alle direttive ed indicazioni formalmente ricevute dagli enti pubblici controllanti, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>E' compito dell'Amministratore Delegato curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; egli riferisce al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.</p> <p>L'Amministratore Delegato è tenuto ad agire in modo informato; ciascun amministratore può</p>



chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
<b>CONTROLLO</b>	<b>CONTROLLO</b>
<b>ART. 20 Collegio Sindacale</b>	<b>ART. 20 Collegio Sindacale</b>
<p>La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.</p> <p>La nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un supplente è riservata ai presidenti delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra d'intesa fra essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c.. Gli Altri sindaci, effettivi e supplenti, sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.</p>	<p>La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.</p> <p>La nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un supplente è riservata <u>al presidente della Provincia di Nuoro e agli altri eventuali enti pubblici d'intesa fra di essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c.</u> Gli Altri sindaci, effettivi e supplenti, sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.</p>
<b>ART. 21 Controllo contabile</b>	<b>ART. 21 Controllo contabile</b>
<p>Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale composto da n.3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori dei contabili di cui al D.lgs. 27.01.1992, n.88.</p> <p>I membri del collegio sono nominati dall'Assemblea che ne determina anche il compenso, restano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.</p>	<p>Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori dei contabili di cui al D.lgs. 27.01.1992, n.88.</p> <p>I membri del collegio sono nominati dall'Assemblea che ne determina anche il compenso, restano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.</p>
<b>ART. 22 Controllo analogo</b>	<b>ART. 22 Controllo analogo</b>
<p>Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. EE.LL. gli enti pubblici che siano titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p>	<p>___ Gli enti pubblici che siano titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p>Tale controllo verrà attuato sugli atti</p>



<p>Tale controllo verrà attuato sugli atti fondamentali assunti dalla società attraverso una verifica preventiva con scopi consultivi e propositivi. A tale proposito gli enti pubblici controllanti elaborano entro il 31 Dicembre di ciascun anno un piano degli obiettivi della società, che dovrà essere negoziato con il Consiglio d'Amministrazione o suo delegato. Il piano degli obiettivi sarà presentato annualmente ed approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione o documento simile degli Enti Controllanti.</p> <p>Il piano degli obiettivi della società verrà sottoposto a verifica con le medesime modalità con le quali vengono sottoposti a verifica gli obiettivi gestionali degli enti controllanti.</p> <p>La società è tenuta a trasmettere agli enti controllanti il proprio bilancio d'esercizio e gli eventuali ulteriori documenti programmatici almeno quindici giorni prima della data in cui è prevista l'Assemblea dei soci per l'approvazione. Gli enti pubblici titolari del capitale sociale possono in qualunque momento, attraverso propri delegati, procedere a controlli sulla qualità dell'amministrazione e dell'attività nonché dei servizi resi dalla società, anche attraverso apposite ispezioni formalmente assegnate.</p>	<p>fondamentali assunti dalla società attraverso una verifica preventiva con scopi consultivi e propositivi. A tale proposito gli enti pubblici controllanti elaborano entro il 31 Dicembre di ciascun anno un piano degli obiettivi della società, che dovrà essere negoziato con il Consiglio d'Amministrazione o suo delegato. Il piano degli obiettivi sarà presentato annualmente ed approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione o documento simile degli Enti Controllanti.</p> <p>Il piano degli obiettivi della società verrà sottoposto a verifica con le medesime modalità con le quali vengono sottoposti a verifica gli obiettivi gestionali degli enti controllanti.</p> <p>La società è tenuta a trasmettere agli enti controllanti il proprio bilancio d'esercizio e gli eventuali ulteriori documenti programmatici almeno quindici giorni prima della data in cui è prevista l'Assemblea dei soci per l'approvazione. Gli enti pubblici titolari del capitale sociale possono in qualunque momento, attraverso propri delegati, procedere a controlli sulla qualità dell'amministrazione e dell'attività nonché dei servizi resi dalla società, anche attraverso apposite ispezioni formalmente assegnate.</p> <p><b>I requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali. Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma del codice civile.</b></p>
<p><b>BILANCI ED UTILI</b></p>	<p><b>BILANCI ED UTILI</b></p>
<p><b>ART. 23 Bilancio</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio a norma di legge.</p>	<p><b>ART. 23 Bilancio</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio a norma di legge.</p>
<p><b>ART. 24 Utili di esercizio</b></p> <p>Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari ad un quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo al netto verrà accantonato in un apposito fondo e posto a disposizione</p>	<p><b>ART. 24 Utili di esercizio</b></p> <p>Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari ad un quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo al netto verrà accantonato in un apposito fondo e posto a disposizione</p>



dell'Assemblea.	dell'Assemblea.
<b>NORME FINALI</b>	<b>NORME FINALI</b>
<b>ART. 25 Scioglimento e liquidazione</b>	<b>ART. 25 Scioglimento e liquidazione</b>
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.
<b>ART. 26 Rinvio</b>	<b>ART. 26 Rinvio</b>
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.



